

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del piano regolatore (piano delle zone) del Comune di Porza

(del 14 luglio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato concernenti i ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del piano regolatore, piano delle zone, del Comune di Porza.

Ai sensi degli art. 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 della legge edilizia, l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità delle opere e delle imposizioni previste dal piano regolatore.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 3846 del 26 maggio 1970, ha approvato il piano regolatore, piano delle zone, del Comune di Porza, adottato dal Municipio con risoluzione n. 1243 del 3 marzo 1967.

Con la risoluzione del 26 maggio 1970 il Consiglio di Stato, previo esame di legalità ed opportunità del piano, ha statuito su un totale di 14 ricorsi ed ha assegnato al Comune, il termine decennale di cui all'art. 34 legge edilizia, per la relativa attuazione.

Contro la decisione del Consiglio di Stato, si sono tempestivamente aggravati al Gran Consiglio i seguenti ricorrenti :

1. Società Ternees S.A., già Donaggio S.A., Lugano (studio legale Masoni, in Lugano) ;
2. avv. Tito Tettamanti, Massagno (studio legale Tettamanti - Spiess - Dotta, in Lugano).

Pure il Municipio di Porza ha introdotto, il 29 gennaio 1971, ricorso al Gran Consiglio. Tale ricorso, indipendentemente da altre questioni d'ordine (come ad es. la carenza di legittimazione attiva) e di merito, deve essere dichiarato irricevibile, siccome manifestamente ed ampiamente tardivo (essendo il termine, al momento dell'inoltro del ricorso, già scaduto da oltre 7 mesi).

Circa il problema, sollevato dal Comune in tale scritto, di una estensione e parziale rielaborazione della zona di nucleo tradizionale, lo scrivente Consiglio di Stato, con sua lettera del 27 giugno 1972 al Municipio di Porza, ha risposto nel senso che una rielaborazione e ristrutturazione della zona di nucleo storico presuppone uno studio più approfondito da parte delle Autorità comunali e l'esistenza di un piano particolareggiato da approvarsi nella procedura di cui all'art. 35 legge edilizia.

Ai singoli punti dei ricorsi introdotti tempestivamente si osserva :

ad 1 *Ricorso della Ternees S.A. già Donaggio S.A.*

La ricorrente, proprietaria dei mappali n. 80, 80¹ e 102 nel territorio del Comune di Porza, solleva eccezioni d'ordine e di merito.

In ordine :

Essa sostiene :

- a) che la pubblicazione del deposito del piano come di legge è stata insufficiente

in quanto non preceduta dal relativo avviso sul Foglio ufficiale (art. 29 lett. a) legge edilizia);

b) che per le norme di attuazione del piano regolatore non si è fatto capo agli art. 23 e segg. della legge edilizia cantonale, in specie che non vi è stata nè approvazione da parte del Consiglio comunale, nè pubblicazione ai fini del referendum;

c) che il piano regolatore non è stato presentato dal Comune di Porza al Consiglio di Stato entro il termine di cui all'art. 36 legge edilizia.

Per questi motivi, secondo la ricorrente, tutta la procedura di approvazione del piano regolatore dovrebbe essere annullata.

A tal proposito si osserva, avantutto, che la facoltà di cognizione del Gran Consiglio, quale Autorità di ricorso in materia di piani regolatori, si estende unicamente ai problemi aventi attinenza con la pubblica utilità del piano e delle zone e non alle modalità procedurali di approvazione degli stessi.

L'esame circa la legalità (e opportunità) di un piano regolatore — e quindi anche delle relative modalità d'adozione — rientra nell'esclusivo ed inappellabile giudizio del Consiglio di Stato, eccezion fatta per la questione della pubblica utilità.

Di conseguenza le eccezioni d'ordine della ricorrente sono, in questa sede, irricevibili.

Comunque queste debbono essere respinte per le seguenti considerazioni:

ad a) In perfetta consonanza con la « ratio legis » dell'art. 29 lett. a) legge edilizia, si può affermare che la contemporaneità della pubblicazione all'albo comunale e dell'avviso sul Foglio ufficiale, sia più che sufficiente per garantire ai cittadini la possibilità materiale di ossequiare al termine di 30 giorni per l'inoltro di eventuali ricorsi.

Nel caso in esame, l'avviso sul Foglio ufficiale è stato contemporaneo al deposito del piano presso la Cancelleria comunale. Non vi è stata, quindi, alcuna abbreviazione « di fatto » del termine utile per ricorrere.

D'altronde la ricorrente ha potuto, a tempo, far valere le proprie ragioni.

ad b) Le norme di attuazione di un piano regolatore sono di natura diversa che non quelle di un regolamento edilizio.

Un regolamento edilizio contiene norme astratte di carattere generale, mentre quelle di un piano regolatore sono pure e semplici norme « di attuazione » del piano stesso.

Infatti un piano regolatore si compone di « rappresentazione grafiche » (cioè: piano delle zone) e di « rappresentazioni scritte » (ossia le relative norme d'attuazione); le prime vengono quindi estrinsecate e delucidate con le seconde.

Di conseguenza le norme d'attuazione di un piano regolatore sono parte integrante dello stesso e ne seguono le sorti procedurali (art. 26 e segg., legge edilizia); non tornano per esse applicabili le norme di adozione dei regolamenti edilizi (art. 23 e segg., legge edilizia).

ad c) L'art. 36 legge edilizia disciplina unicamente l'efficacia provvisoria di un piano regolatore. Trascorso il termine (iniziale o prorogato) prescritto da questo articolo, decade soltanto l'efficacia provvisoria del piano e non già la validità procedurale dello stesso. Da quest'ultimo profilo il termine del citato articolo è puramente un termine d'ordine.

Nel merito:

La ricorrente, proprietaria dei mappali n. 80, 80⁽¹⁾ e 102 in territorio del Comune di Porza, nel merito,

a) contesta la pubblica utilità della zona E,

b) chiede l'inclusione dei suoi mappali in parte nella zona B ed in parte nella zona C.

- ad a) Con risoluzione n. 6470 del 27 giugno 1972 il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio il piano regolatore del Comune di Porza, abrogando la zona E (non urbanizzata). Da questo profilo il ricorso è divenuto privo di oggetto.
- ad b) I mappali che precedentemente erano inclusi nella zona E sono stati inseriti, con la sopra citata risoluzione governativa n. 6470 del 27 giugno 1972, nella zona D (residenziale con costruzioni a carattere familiare e spaziate). In effetti, trattasi di zona collinare per la quale l'insediamento opportuno e giustificato è solo quello della zona limitrofa D, zona quest'ultima che appare essere logica ed omogenea continuazione di quella collinare. D'altronde il piano regolatore di Porza è già concepito in modo tale per cui un eccessivo aumento della densità insediativa peggiorerebbe in modo intollerabile la qualità dello stesso.
- Per questi motivi si propone che la richiesta della ricorrente di inserire i mappali di sua proprietà nella zona B e C, venga respinta.

ad 2 *Ricorso dell'avv. Tito Tettamanti in Massagno*

Il ricorrente è proprietario dei mappali n. 318, 319 e 330 inseriti in parte nella zona G (indicativa bosco) e in parte nella zona D (residenziale con costruzioni familiari e spaziate).

Egli chiede che tali mappali vengano inclusi nella zona B (residenziale con costruzioni a carattere familiare 5 piani) o per lo meno nella zona C (residenziali con costruzioni a carattere familiare con 3 piani).

Per quanto concerne l'estromissione dalla zona boschiva rileviamo che questa zona è inserita nel piano a titolo puramente indicativo, secondo le direttive dell'Ispettorato forestale.

Le restrizioni legali alla proprietà fondiaria di natura boschiva non vengono costituite in virtù di un piano regolatore, ma esistono già in forza e nei limiti della legislazione forestale federale e cantonale. Qualsiasi decisione in merito esula dunque dalla presente procedura per cui — su tale punto — il gravame è irricevibile.

Per quanto si attiene alla richiesta di togliere i predetti mappali dalla zona D e di includerli nella zona B o C, osserviamo che le zone debbono avere una certa omogeneità se non si vuole che l'impostazione generale del piano ne venga compromessa. Nel caso in esame, i limiti di zona sono definiti e circoscritti da confini chiaramente marcati (strada, bosco, ecc.) e dalla struttura stessa del terreno, per cui si propone la reiezione del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

